

ESENTE

Sent. n. 13724/13

R.G. n. 132054/2010

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE CIVILE DI ROMA

SEZIONE VI^

Il Giudice di Pace Dott.ssa Simona Salusti ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n. 132054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, posta in decisione all'udienza del giorno 19 dicembre 2012 e vertente

FRA

GERMONI Stefano, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 50, presso lo studio legale dell'Avv. Luciano Ricci che lo rappresenta e difende giusta delega posta in calce all'atto di citazione in opposizione

ATTORE-OPPONENTE

E

CONSORZIO DI MARSIA in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Verbania n. 2/B, presso lo studio legale dell'Avv. Antonietta Violi che lo rappresenta e difende giusta delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 13631/10 (R.G. 53954/10).

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 dicembre 2012 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data e note allegate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza è stesa senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ovvero ai sensi del secondo comma dell'art. 132 C.P.C., sì come modificato dall'art. 45, comma 17°, della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e precisate le conclusioni all'udienza del 19 dicembre 2012 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.

Difatti, deve quivi darsi atto che dalla fine degli anni '90 il COMUNE di TAGLIACOZZO ha provveduto ad iniziare la realizzazione e l'offerta di servizi di pubblica utilità a favore dei consorziati, con ciò iniziando a realizzare la condizione prevista dall'art. 2 dello statuto consortile, procedendo a porre le basi per conseguire la cessazione delle funzioni di mera supplenza del Consorzio di Marsia, odierno opposto, ente temporaneo così come previsto dallo statuto stesso, rispetto alle funzioni svolte da enti istituzionalmente deputati a svolgere detti compiti e a fornire detti servizi pubblici.

Pertanto il Consorzio di Marsia ha perso ogni possibilità di proseguire gli scopi per cui è stato istituito e non può pretendere di proseguire la sua esistenza in contrasto con gli interessi pubblici all'uopo perseguiti dagli enti deputati.

In tale contesto si evidenziano:

1. la deliberazione n. 41 del 25 giugno 1999 del Consiglio Comunale del Comune di Tagliacozzo;
2. l'ordinanza del 16 agosto 1999 del Comune di Tagliacozzo;
3. la deliberazione n. 71 del 3 novembre 2000 del Consiglio Comunale del Comune di Tagliacozzo;
4. la deliberazione n. 42 del 16 marzo 2001 del Consiglio Comunale del Comune di Tagliacozzo;
5. la stipula tra il Comune di Tagliacozzo e l'Amministrazione Separata della Montagna Curio della Convenzione 23 giugno 2001 per la gestione dei servizi pubblici nel Comprensorio di Marsia;
6. convenzione del 22 febbraio 2002 con affidamento da parte dell'Amministrazione Separata al Comune di Tagliacozzo della gestione dei servizi di manutenzione, pulizia e sgombero della neve delle vie e delle strade del Consorzio di Marsia (rinnovata con delibere del Consiglio Comunale 41 del 29 settembre 2003 e successivamente n. 58 del 30 novembre 2004);
7. la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Tagliacozzo n. 27 del 25 settembre 2009.

Si può quindi affermare che il Consorzio di Marsia era stato costituito come soggetto giuridico temporaneo e vicario (T.A.R. Abruzzo 230/2003), destinato a sciogliersi non appena le sue attività e funzioni fossero state assunte da altro ente, come disciplinato dall'art. 2 dello Statuto.

Dalla dichiarazione di scioglimento del Consorzio di Marsia a decorrere dall'anno 2009 consegue il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni tipiche della effettiva sussistenza di un organo consortile.

In conclusione deve darsi atto pertanto della inesistenza del Consorzio e di conseguenza della infondatezza di presunti crediti vantati dall'opponente con riferimento ad attività svolte da altri e diversi enti pubblici.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe:

- revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 13631/10 (R.G. 53954/10) emesso dal Giudice di Pace di Roma a favore del CONSORZIO DI MARSIA in persona del legale rapp.te p.t. dichiarandolo nullo e di nessun effetto, essendo il credito vantato non dovuto;
- condanna altresì il CONSORZIO DI MARSIA in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della spese di giudizio a favore della parte attorea quivi quantificate in Euro 120,00 per spese ed Euro 2.000,00 per compensi professionali comprensivi di IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Roma 11/04/2013

IL GIUDICE DI PACE